

## **Nuova compensazione delle spese processuali e controversie di lavoro tra vulgata e riflessioni critiche\***

Luigi de Angelis

1. Assenza nella legge n. 533/1973 della disciplina delle spese processuali se non per alcune cause previdenziali e assistenziali.	13
2. Prassi giurisprudenziale in tema di compensazione delle spese per "giusti motivi" nel caso di soccombenza del lavoratore. Modifiche normative e cenni all'intervento della Corte Costituzionale del 2018.	14
3. Rilievi critici alla prassi suddetta.	16
4. Sostanziale continuazione della prassi dopo la l. n. 69/2009 nonostante alcuni arresti della Corte di Cassazione.	16
5. La conseguente stretta normativa del 2014, censurata dalla Corte Costituzionale del 2018 ed il ritorno alla legge del 2009 con l'allargamento della discrezionalità del giudice.	17
6. Discrezionalità condizionata dall'estremo rigore della formula residua, che contrasta una differente vulgata circolata dopo la sentenza della Corte Costituzionale.	18
7. Auspicio di un uso <i>secundum legem</i> della discrezionalità del giudice.	19
8. Diminuzione del contenzioso del lavoro e della previdenza e assistenza e ragioni.	20
9. Preoccupazioni, solo in piccola parte condivise, per i riflessi sulla garanzia dell'effettività della tutela giurisdizionale.	21

---

\* Originariamente pubblicato come WP C.S.D.L.E. "Massimo D'Antona".IT – 367/2018

## 1. Assenza nella legge n. 533/1973 della disciplina delle spese processuali se non per alcune cause previdenziali e assistenziali.

Il tema della compensazione delle spese processuali ha avuto negli ultimi anni uno scatto nell'attenzione dottrinale e giurisprudenziale<sup>32</sup> assecondato dalla crisi economica e *formalizzato* in interventi normativi collocati in un quadro orientato non tanto all'effettività della tutela giurisdizionale quanto a ragioni appunto di tipo economicistico<sup>33</sup>.

In ciò il processo del lavoro ha ricoperto e ricopre un ruolo principe. Introdotta con la legge n. 533/1973 la tutela processuale differenziata, non si diversificò nulla in punto rispetto alle regole del generale processo civile<sup>34</sup> se non nella materia previdenziale<sup>35</sup> obbligatoria ed anzi nella materia delle *prestazioni* di previdenza<sup>36</sup> obbligatoria (art. 152 Disp. Att. Cod. Proc. Civ., quale modificato dall'art. 9 della legge n. 533 cit.)<sup>37</sup>. Del resto il processo del lavoro, pur sicuramente ispirato ad assicurare maggiore effettività ai diritti dei lavoratori<sup>38</sup>, fu improntato, quanto al suo utilizzo, alla distinzione per tipo di controversie<sup>39</sup> piuttosto che per qualità dei protagonisti del processo, e la Corte Costituzionale adottò rapidamente, nel rispetto del carattere paritario della disciplina dell'attività defensionale delle parti, la lettura volta a riequilibrare qualche discrasia tra le stesse posizioni processuali di attore e convenuto, la prima quasi sempre occupata dal *soggetto debole*<sup>40</sup>. Di rimettere ancora al solo tipo di controversie e non alla qualità delle parti, questa volta in materia di licenziamenti soggetti alla disciplina dell'art. 18 della legge n. 300/1970, è stata la

<sup>32</sup> Si pensi che in un ponderoso, approfondito contributo monografico in tema di spese processuali di quasi vent'anni fa, quindi antecedente le modifiche della formulazione originaria dell'art. 92, comma 2, Cod. Proc. Civ. (v. *infra*, nel testo), all'argomento della compensazione sono dedicate otto pagine (pp. 308-315), di cui quattro al profilo, da nessuno messo in discussione, della soccombenza reciproca e quattro a quello più problematico, di cui si dirà appresso, dei "giusti motivi": cfr. G. SCARSELLI, *Le spese giudiziali civili*, Milano, 1998. E si pensi alle pochissime parole, spesso ridotte alla secca enunciazione dell'esistenza di "giusti motivi", presenti nelle sentenze fino al 2009 e spesso anche dopo.

<sup>33</sup> In proposito mi permetto di rinviare a L. de ANGELIS, *Sguardo su effettività dei diritti e deflazione delle controversie di lavoro*, in *Labor*, 2016, pagg. 87 e segg., anche in AA. VV., *Lavoro ed esigenze dell'impresa fra diritto sostanziale e processo*, a cura di O. MAZZOTTA, Torino, 2016, pagg. 356 e segg. (da ora le citazioni verranno fatte dalla rivista); ID., *Efficienza ed effettività nelle recenti riforme della giustizia del lavoro*, in AA. VV., *Risistemare il diritto del lavoro Liber amicorum Marcello Pedrazzoli*, a cura di L. NOGLER e L. CORAZZA, Milano, 2012, pagg. 915 e segg. Cfr., da ult., le considerazioni di A.D. DE SANTIS, *Contributo allo studio della funzione deterrente del processo civile*, Napoli, 2018, pagg. 89 e segg.

<sup>34</sup> Pacificamente applicabili al notoriamente non autosufficiente o incompleto rito del lavoro nell'inesistenza di disciplina *ad hoc*.

<sup>35</sup> E assistenziale, a seguito di Corte Cost. 26 luglio 1979, n. 85, in *Foro It.*, 1979, I, col. 2295.

<sup>36</sup> V. la nota precedente.

<sup>37</sup> L'art. 152 prevedeva l'esonero del lavoratore soccombente, salvi i casi di manifesta infondatezza e temerarietà della pretesa. Tale disposizione è stata abrogata dall'art. 4, comma 2, del decreto legge 19 settembre 1992, n. 384, convertito, con modificazioni, nella legge 14 novembre 1992, n. 438, a sua volta dichiarato incostituzionale da Corte Cost. 13 aprile 1994, n. 134, in *Foro It.*, 1994, I, col. 1303, cui ha fatto seguito il ripristino dell'esonero stesso tramite l'art. 42, comma 11, del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che l'ha però condizionato ad un requisito reddituale. Su tale vicenda cfr., da ult., A.D. DE SANTIS, op. cit., pagg. 200 e segg.; S.L. GENTILE, *Le controversie in materia di previdenza e assistenza*, in AA. VV., *Processo del lavoro*, in *Lavoro*, Trattato diretto da P. CURZIO, L. DI PAOLA, R. ROMELI, Milano, 2017, pagg. 391 e segg.

<sup>38</sup> Si veda la Relazione dei senatori Martinazzoli e Torelli al disegno di legge approvato dalle Commissioni riunite Giustizia e Lavoro del Senato, in V. DENTI, G. SIMONESCHI, *Il nuovo processo del lavoro*, Milano, 1974, pagg. 343 e segg.; tra i recenti R. ROMELI, *L'accesso alla giustizia del lavoro dal garantismo alle tecniche deflative*, in *Labor*, 2016, pag. 78, anche in AA. VV., *Lavoro ed esigenze dell'impresa ecc.*, op. cit., pag. 372, scrive: "Il processo del lavoro fu fin dall'inizio considerato come finalizzato alla garanzia dell'effettivo soddisfacimento dei diritti dei lavoratori, una sorta di ideale completamento dello Statuto dei lavoratori".

<sup>39</sup> Indicate nell'art. 409 Cod. Proc. Civ.

<sup>40</sup> Cfr. Corte Cost. 15 gennaio 1977, n. 13, in *Foro It.*, 1977, I, col. 259.

scelta legislativa, secondo l'indirizzo prevalente<sup>41</sup>, circa l'utilizzazione del rito di cui alla legge n. 92/2012.

Nel 1973 la differenziazione a favore del soggetto debole residuò per pochi aspetti: la disciplina delle ordinanze provvisoriale (art. 423, comma 2, Cod. Proc. Civ.), l'esecutorietà immediata della sentenza di primo grado relativa ai crediti di lavoro e alla possibilità di procedere all'esecuzione con la sola copia del dispositivo (art. 431, commi 1 e 2 Cod. Proc. Civ.), il regime dell'inibitoria (art. 431, commi 3 e 4), la rivalutazione automatica dei suddetti crediti (art. 429, comma 3, Cod. Proc. Civ.).

## 2. Prassi giurisprudenziale in tema di compensazione delle spese per "giusti motivi" nel caso di soccombenza del lavoratore. Modifiche normative e cenni all'intervento della Corte Costituzionale del 2018.

Se, come si è visto, la materia della compensazione delle spese processuali fu lasciata dal legislatore alla generale disciplina del processo civile, la differenziazione si è però presa la sua rivincita in via giurisprudenziale<sup>42</sup>, per prassi, rarissimamente disattesa<sup>43</sup>, i giudici, di merito e anche di legittimità, provvedendo a dichiarare la compensazione quasi sempre integrale in caso di soccombenza del lavoratore *a prescindere*. Può dirsi che i giudici del lavoro, quando hanno condannato il lavoratore al pagamento delle spese, abbiano invertito la stessa regola delle "gravi ed eccezionali ragioni" che il legislatore del processo civile, novellando l'art. 92, comma 2, Cod. Proc. Civ., ha poi introdotto nel 2009 per la compensazione di esse, facendo riferimento alla qualità delle parti ed al relativo disquilibrio economico tra di esse ovvero a volte richiamando genericamente i "giusti motivi" di cui al testo originario dell'art. 92, comma 2, Cod. Proc. Civ.; in ciò agevolati dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione che per decenni, fino alla correzione di rotta operata nel 2008 dalle sezioni unite<sup>44</sup> (nel frattempo la necessità della motivazione era stata imposta dall'art. 2 della citata legge del 2005), ha ritenuto sufficiente la mera indicazione di "giusti motivi" di compensazione delle spese e insindacabile l'argomentazione in punto, ove enunciata, se non nell'ipotesi di sua illogicità<sup>45</sup>.

Dal punto di vista testuale e sistematico della disciplina è difficile sostenere la correttezza di una prassi siffatta, contrastandola la mancanza di una regola differente da quella del generale processo civile da sempre collegata alla concretezza della fattispecie e non al tipo di controversia; mancanza contrapposta alla sua vista esistenza, nella medesima legge, di una regola speciale per alcune controversie e mancanza lasciata tale nei successivi interventi normativi del 2005, del 2009

<sup>41</sup> Riferimenti in L. de ANGELIS, in AA. VV., *Commentario breve al codice di procedura civile*, a cura di F. CARPI, M. TARUFFO, IX ed., Milano-Padova, 2018, pag. 3731.

<sup>42</sup> Già Chiovenda lamentava l'abuso della compensazione delle spese da parte dei giudici: cfr. G. CHIOVENDA, *Principii di diritto processuale civile*, rist. inalterata, Napoli, 1965, pag. 202 (l'opera originaria è del 1923).

<sup>43</sup> G. MELIADO', *Il processo del lavoro e la sua crisi*, in *Labor*, 2016, pag. 73, anche in AA. VV., *Lavoro ed esigenze dell'impresa ecc.*, op. cit., pag. 367, scrive di "forte inclinazione dei giudici di ogni grado a disporre la compensazione in favore del lavoratore" (da ora le citazioni verranno fatte dalla rivista).

<sup>44</sup> Cfr. Cass., Sez. Un., 30 luglio 2008, n. 20598, in *Foro It.*, 2008, I, col. 2778.

<sup>45</sup> Cfr., tra le tante, Cass. 13 gennaio 2000, n. 319, in *Rep. Foro It.*, 2000, voce *Spese giudiziali civili*, n. 17.

e del 2014<sup>46</sup> ispirati soprattutto da tale prassi e sui quali si ritornerà, nonché nello specifico intervento sul rito dei licenziamenti del 2012. Eppure la legge n. 533 cit., lo si è detto, qualche differenziazione la conteneva, e tra esse, lo si ripete, non quella che qui interessa.

Sul versante della costituzionalità, la recentissima Corte Cost. 26 aprile 2018, n. 77, dopo avere censurato la tassatività<sup>47</sup> delle ipotesi di compensazione delle spese introdotta dall'art. 13 cit. (v. *infra*) in sostanza recuperando il testo del 2009, ha d'altro canto rilevato, avvalendosi anche di tale censura, che la maggiore debolezza di una della parti rispetto all'altra, che pure trova considerazione nell'art. 3, comma 2, Cost., messa in equilibrio, come dovuto, col principio di pari condizione processuale garantito dall'art. 111, comma 2, Cost., non richiede necessariamente l'alterazione della regola ordinaria sulla compensazione delle spese, potendo trovare protezione, come accade nel nostro ordinamento, in altre misure (richiamate dalla Corte)<sup>48</sup>. Per questo la Corte ha dichiarato infondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 92, comma 2 cit. nel testo modificato dall'art. 13, comma 1 cit. sollevate<sup>49</sup> in riferimento all'art. 3, secondo comma, e 117, primo comma, Cost., nonché, come parametri interposti (art. 117 Cost.), in relazione agli artt. 14 della Cedu e 21 Cdfue laddove vietano la discriminazione fondata sulla ricchezza o su altra condizione, e, rispettivamente, sul patrimonio. Come è stato notato<sup>50</sup>, non si è invece preso in considerazione sempre dalla Corte, tra gli argomenti utilizzati nell'ordinanza di rimessione e in un'opinione dottrinale,<sup>51</sup> l'argomento del deterioro trattamento fiscale delle spese per il lavoratore<sup>52</sup> implicante per lui un maggiore costo del processo. Argomento che non sembra comunque convincente sul piano del processo rilevando piuttosto nel rapporto con lo Stato e non

<sup>46</sup> Rispettivamente, art. 2 della legge n. 263 del 28 dicembre, art. 45, comma 11, della legge n. 69 del 18 giugno, art. 13, comma 1, del decreto legge n. 132 del 12 settembre, convertito con modificazioni nella legge n. 162 del 10 novembre dello stesso anno.

<sup>47</sup> Per alcuni inesistente alla luce di una diversa lettura del testo: cfr. G. COSTANTINO, *Sulla dichiarata non manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 92, c. 2, C.P.C.*, nota a Trib. Torino 30 gennaio 2016 (ord.), in *Riv. Giur. Lav.*, 2017, II, pagg. 169 e segg., seguito, problematicamente, da A.D. DE SANTIS, op. cit., pag. 288, nota 154. Detta ordinanza può leggersi per esteso in *Riv. It. Dir. Lav.*, 2016, II, 30 gennaio 2016, II, pag. 964, con nota di M. BRUNIALTI, *Brevi note in tema di presunta incostituzionalità dell'art. 92, 2° CO. C.P.C.*; scritto in cui si pone in luce l'incertezza sull'ambito applicativo della previsione e si considera meritoria l'ordinanza torinese pur ponendo dubbi sulla rilevanza della questione sollevata da altro giudice con analogo *modus procedendi* e ritenuta inammissibile dalla Corte Costituzionale proprio in ragione di tale *modus*; per l'incostituzionalità della disciplina del 2014 cfr. G. SCARSELLI, *Il nuovo art. 92, 2° comma, c.p.c.*, in *Foro It.*, 2015, V, coll. 51 e segg., con argomenti in parte ripresi da Corte Cost. n. 77 cit.

<sup>48</sup> Per posizioni orientate verso l'incostituzionalità della disciplina laddove non tiene conto dell'asimmetria tra le parti cfr. R. METAFORA, *La nozione delle gravi ed eccezionali ragioni nel provvedimento di compensazione delle spese nelle controversie di lavoro*, nota a Cass. 5 luglio 2017, n. 16581, pagg. 196 e segg.; C. BECHIS, *La compensazione non discrezionale delle spese al vaglio della consulta*, nota a Trib. Torino, 30 gennaio 2016, in *Giur. It.*, 2017, pag. 676

<sup>49</sup> Da Trib. Reggio Emilia 28 febbraio 2017, s.m., (ord.), in *Riv. Giur. Lav.*, 2017, II, pag. 178, con nota di G. COSTANTINO, *Ancora sulla dichiarata non manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 92, c. 2, C.P.C.* Il provvedimento di rimessione può leggersi per esteso in [http://www.cortolex.it/wp-content/uploads/2017/05/Page\\_00006-8.jpg](http://www.cortolex.it/wp-content/uploads/2017/05/Page_00006-8.jpg).

<sup>50</sup> Cfr. R. SANLORENZO, *La Corte costituzionale ed il regime delle spese di giudizio nel processo del lavoro*, in [http://questionegiustizia.it/articolo/la-corte-costituzionale-ed-il-regime-delle-spesse-di-giudizio-nel-processo-del-lavoro\\_01-05-2018.php](http://questionegiustizia.it/articolo/la-corte-costituzionale-ed-il-regime-delle-spesse-di-giudizio-nel-processo-del-lavoro_01-05-2018.php), pag. 7.

<sup>51</sup> Cfr. A. TERZI, *Il trattamento delle spese processuali nel processo del lavoro dopo la riforma del 2014: dubbio di costituzionalità*, relazione al convegno "L'accesso alla giustizia dei soggetti svantaggiati" organizzato dalla Fondazione Malagugini con la partecipazione di Magistratura Democratica, in <http://www.questionegiustizia.it/doc/terzi-trattamento-spesse-processuali-processo-lavoro-riforma-2014.pdf>, pag. 3, ora ripresa da F. SCARPELLI, M. GIACONI, *Il costo della giustizia nel processo del lavoro. La compensazione delle spese legali dopo la Corte Costituzionale sull'art. 92 c.p.c.*, in *Lavoro, Diritti, Europa*, 2018, n. 1, pag. 10, nota 42.

<sup>52</sup> Sulla indeducibilità fiscale delle spese giudiziali ed in genere per il trattamento fiscale delle stesse per il lavoratore cfr., da ult., N. SARTORI, *Contributo unificato e deducibilità fiscale delle spese di giustizia nel processo del lavoro*, in *Riv. Giur. Lav.*, 2018, I, pagg. 76 e segg.

con il soggetto privato che abbia vinto e che ciò nonostante dovrebbe sopportare il peso della controversia sia pure in parte scaricandoli sulla fiscalità generale.

### 3. Rilievi critici alla prassi suddetta.

È da molto tempo che sostengo<sup>53</sup> che la prassi suddetta oltre a non essere giuridicamente corretta sia stata assai discutibile da più angolazioni. Innanzitutto, la prassi, peraltro non immune da paternalismo<sup>54</sup>, ha contribuito ad ingenerare la convinzione che i giudici del lavoro fossero *da una parte sola* così discostandosi dalla fondamentale imparzialità della funzione, visto che i datori di lavoro si vedevano addossare il costo del processo anche quando una legge - una legge pure a tutela dei lavoratori - desse loro ragione.

Non ha poi fatto adeguatamente considerare la preziosità del servizio di tutela giudiziale dei diritti, che come ogni cosa preziosa ha costi elevati e come tale richiede una parsimoniosa utilizzazione. Ha per questo avuto portata inflattiva del contenzioso non solo di primo grado, ma anche di appello e in qualche modo di cassazione dal cui esito, magari conciliativo, il soccombente aveva tutto da guadagnare; ciò soprattutto nei lunghi anni in cui i servizi delle organizzazioni sindacali garantivano ai lavoratori di bassa e media professionalità una difesa sostanzialmente gratuita, la quale veniva poi compensata solo con quanto liquidato dal giudice o riconosciuto in via conciliativa<sup>55</sup>. E l'inflazione del contenzioso, è giusto averlo a mente, si è riflessa negativamente sui tempi del processo e quindi sulla tutela dei diritti dei suoi utenti.

### 4. Sostanziale continuazione della prassi dopo la l. n. 69/2009 nonostante alcuni arresti della Corte di Cassazione.

Da un lato, la crisi economica di cui si è detto all'inizio, che ha reso più pesanti gli oneri del processo per il vincitore, per quel che interessa in questa sede il datore di lavoro fino ad allora abbastanza distaccato in punto ponendo anche le spese nelle previsioni dei costi, e da un altro lato, la crisi del processo stesso a sua volta ridondante sulla situazione dell'economia, hanno portato ad una sensibilizzazione al problema. E, all'interno di una riforma dettata, come si è accennato, soprattutto da intenti economicistici piuttosto che da rafforzamento dell'effettività dei diritti, hanno portato all'intervento normativo del 2009 che ha inasprito il presupposto dei "giusti motivi" di compensazione sostituendolo, si è accennato, con quello delle "gravi ed eccezionali ragioni", conservando altresì la necessità di esplicitazione di esse nella decisione già richiesta nella modifica del 2005 come emergente da Corte Cost. n. 77/2018 cit.

Senonché, l'intervento, già accolto con scetticismo circa la sua capacità realmente innovativa<sup>56</sup>,

<sup>53</sup> Cfr., se vuoi, L. de ANGELIS, *Giustizia del lavoro*, Padova, 1992, pagg. 92 e segg.; ID., *Il processo del lavoro tra funzionalità e rispetto delle garanzie*, in *Riv. It. Dir. Lav.*, 1994, I, pagg. 345 e segg., ed ivi ulteriori riferimenti, in particolare ad un passo tratto da uno scritto di G. PERA.

<sup>54</sup> G. MELIADO', op. cit., pag. 367, scrive di "uso compassionevole".

<sup>55</sup> Su ciò cfr. F. SCARPELLI, M. GIACONI, op. cit., pag. 3, che rilevano anche come la situazione sia mutata, e ne accennano le ragioni.

<sup>56</sup> Cfr. A. DORONZO, *Le spese processuali*, in AA. VV., *La nuova giustizia del lavoro*, a cura di D. DALFINO, Bari, 2011, pagg. 91 e segg., ed ivi riferimenti in nota,

non ha in effetti spostato la prassi<sup>57</sup> tanto più nelle cause di lavoro, anche se, quanto a quest'ultima, va sottolineato come la Corte di Cassazione, appunto sotto il regime della legge del 2009, abbia affermato che "la diversa posizione delle parti e, segnatamente, la debolezza socio-economica del lavoratore-ricorrente risultato soccombente in giudizio, nonché la sua buona fede nell'avvio dell'azione giudiziaria, non consentono la compensazione delle spese di lite a norma dell'art. 92, comma 2 Cod. Proc. Civ.; la compensazione, infatti, può trovare applicazione solamente in ragione di specifiche circostanze e aspetti della questione decisa, quali la novità o l'oggettiva incertezza delle questioni di fatto o diritto, l'assenza di un orientamento univoco o consolidato della giurisprudenza, un mutamento giurisprudenziale determinato da modifiche normative o dall'intervento di decisioni della corte costituzionale o della corte di giustizia"<sup>58</sup>. Ed abbia altresì affermato che "in tema di spese giudiziali, ai sensi dell'art 92 Cod. Proc. Civ., nella formulazione vigente *ratione temporis*, le «gravi ed eccezionali ragioni», da indicarsi esplicitamente nella motivazione, che ne legittimano la compensazione totale o parziale, devono riguardare specifiche circostanze o aspetti della controversia decisa e non possono essere espresse con una formula generica (nella specie, la particolarità della fattispecie), inidonea a consentire il necessario controllo"<sup>59</sup>.

#### 5. La conseguente stretta normativa del 2014, censurata dalla Corte Costituzionale del 2018 ed il ritorno alla legge del 2009 con l'allargamento della discrezionalità del giudice.

Eppure la nuova formulazione, pur restando clausola generale<sup>60</sup> come tale da riempire di contenuto attraverso la discrezionalità del giudice, restringeva sicuramente, per la severità espressa da un testo fatto di due aggettivi rigorosi da considerarsi congiuntamente (v. la congiunzione "ed"<sup>61</sup>), l'ambito della decisione sull'aspetto e il suo obbligatorio *iter* motivazionale.

È per questo - lo ha ricordato Corte Cost. n. 77/2018 richiamando, al punto 14, con riguardo al generale processo civile, la relazione al disegno di legge di conversione del decreto legge n. 132/2014 cit.<sup>62</sup> - che il legislatore è intervenuto ancora nel 2014 rendendo tassative le ipotesi di compensazione delle spese<sup>63</sup> (che devono intendersi operanti anche nell'ipotesi del più volte novellato art. 91, comma 2, Cod. Proc. Civ.) e pertanto eliminando gli spazi di discrezionalità del

<sup>57</sup> Cfr. G. SCARSELLI, *Sulla necessità di tornare alla compensazione delle spese di lite per ragioni di equità*, in *Foro It.*, 2017, V, col. 344, con riferimento alle generali controversie civili.

<sup>58</sup> Cfr. Cass. 5 luglio 2017, n. 16581, in *Riv. Dir. Lav.*, 2018, I, pag. 188, con la citata nota di R. METAFORA, e, s.m., in *Guida al Lav.*, 2017, pag. 31, con nota di V.F. GIGLIO, *Controversie di lavoro: condanna alle spese per il lavoratore che perde la causa*.

<sup>59</sup> Cass., Sez. VI, 14 luglio 2016, n. 14411 (ord.), in *Mass. Foro It.*, 2016, col. 488.

<sup>60</sup> Cfr., ad es., R. METAFORA, op. cit., pag. 194.

<sup>61</sup> Non si vede come possa leggersi la "ed" come "o", come alcuni commentatori hanno prospettato pur "in senso meno compatibile con la formulazione letterale del testo": così R. SANLORENZO, op. cit., pag. 6, nel sottolineare che Corte Cost. n. 77 cit. non abbia preso posizione su come debbano essere intesi i due aggettivi.

<sup>62</sup> Si legge nella relazione illustrativa: "nonostante le modifiche restrittive introdotte negli ultimi anni, nella pratica applicativa si continua a fare larghissimo uso del potere discrezionale di compensazione delle spese processuali, con conseguente incentivo alla lite, posto che la soccombenza perde un suo naturale e rilevante costo, con pari danno per la parte che risulti aver avuto ragione. Con la funzione di disincentivare l'abuso del processo è previsto che la compensazione possa essere disposta dal giudice solo nei casi di soccombenza reciproca ovvero di novità della questione decisa o mutamento della giurisprudenza".

<sup>63</sup> Assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza su questioni dirimenti, oltre che la ovvia soccombenza reciproca rimasta tale nel succedersi delle formule normative. Sui problemi interpretativi posti dalle nuove formule cfr., tra gli altri,

giudice. Così contribuendo a ridurre il contenzioso, per quel che qui interessa di lavoro e previdenza (v. *infra*), però dando vita ad una normativa irragionevole e lesiva del principio d'uguaglianza (nonché contrastante con il principio del giusto processo e del diritto alla tutela giurisdizionale) per non comprendere casi altrettanto gravi ed eccezionali, e pertanto oggetto di rilievi di costituzionalità da più parti *sub specie* dell' art. 3 (e 24, comma 1 e 111, comma 1) Cost.; normativa appunto censurata dalla Corte Costituzionale nella citata decisione dell' aprile scorso.

Resta, tuttavia, é il caso di rimarcarlo, la estrema severità della formula delle *gravi ed eccezionali ragioni* e l'obbligo di motivazione in punto, ricondotto dal giudice delle leggi al sesto comma dell'art. 111 Cost.<sup>64</sup> A quest' ultimo riguardo, se é vero che la novella del 2014 é silente, é altrettanto vero che l'obbligo di motivazione era già stato ritenuto esistente nel 2008, lo si è sopra rilevato, sotto il vigore del testo originario dell' art. 92, comma 2, Cod. Proc. Civ., dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione<sup>65</sup>.

#### 6. Discrezionalità condizionata dall'estremo rigore della formula residua, che contrasta una differente vulgata circolata dopo la sentenza della Corte Costituzionale.

Se, pertanto, si é ritornati per la compensazione delle spese ad una clausola generale e si é conseguentemente restituita al giudice discrezionalità in proposito, un testo così rigoroso che non si é limitato a sostituire i *giusti* motivi con le *gravi* ragioni ma é ricorso ad un'endiadi in cui la seconda parola ha un significato ancor più restrittivo della prima, impone, per superare la regola per la quale il costo del processo deve ricadere sul perdente ad impedire chiovendianamente, "per quanto é possibile, che la necessità di servirsi del processo per la difesa del diritto torni a danno di chi é costretto ad agire o difendersi in giudizio per chiedere ragione"<sup>66</sup>, un uso della compensazione direi al *limite*. Non ha dunque fondamento una certa vulgata che é circolata a seguito di Corte Cost. n. 77 cit. secondo cui il lavoratore non é più tenuto a pagare le spese al datore di lavoro in caso di soccombenza in una controversia<sup>67</sup>.

In particolare, sempre stando alle controversie di lavoro, non solo non rileva la qualità delle parti, il cui valore é espressamente escluso dalla pronuncia del giudice delle leggi, ma anche, solo per stare ad ipotesi ricorrenti nelle sentenze, una novità della questione non assoluta ma relativa, la

M. BRUNI ALTI, *Modifiche al regime della compensazione delle spese*, in AA. VV., *Misure urgenti per la funzionalità e l'efficienza della giustizia civile*, a cura di D. DALFINO, Torino, 2015, pagg. 100 e segg.

<sup>64</sup> La novella del 2014 nulla ha detto al riguardo.

<sup>65</sup> Cfr. M. BRUNI ALTI, *Modifiche al regime ecc.*, op. cit., pagg. 105 e segg. Sull' esistenza dell'obbligo v. altresì F. SANTANGELI, *sub art. 13*, in AA. VV., *La nuova riforma del processo civile - Degiurisdizionalizzazione, processo e ordinamento giudiziario nel d.l. n. 132/2014 convertito in l. n. 162/2014*, a cura di F. SANTANGELI, Roma, 2015, pag. 145.

<sup>66</sup> Cfr. G. CHIOVENDA, *Sulla "perpetuatio iurisdictionis"*, ora in *Saggi di diritto processuale civile (1894-1937)*, I, Milano, 1993, pag. 273 (lo scritto originario é in *Foro It.*, 1923, I, coll. 362 e segg.). Ma ancor prima, nella monografia sulle spese del 1901 dello stesso Autore, *Condanna nelle spese giudiziali*, Torino, pag. 170, si legge che "il diritto misconosciuto" deve uscire "indenne dalla lite" e deve "essere riconosciuto come se fosse riconosciuto al momento della domanda o dell'attacco" e, pag. 336, si limita la possibilità della compensazione alla soccombenza reciproca, così leggendo restrittivamente l'art. 370, comma 2, Cod. Proc. Civ. del 1865, contenente, si accennerà al paragrafo 7, la formula dei "motivi giusti" (per considerazioni critiche al riguardo cfr. F. CIPRIANI, *Scritti in onore dei Patres*, Milano, 2006, pagg. 230 e segg.).

<sup>67</sup> Cfr., ad es.,

<http://www.lastampa.it/2018/04/19/italia/lavoro-la-suprema-corte-amplia-i-diritti-dei-dipendenti-guTR02UWR8uXRuF3t30ThP/pagina.html>.

mancanza di pronunciamenti in punto delle giurisdizioni superiori, le semplici difficoltà istruttorie<sup>68</sup>, la farraginosità della disciplina; situazioni, tutte, che, per rilevare devono avere appunto il carattere della eccezionale gravità. Del resto, la esemplificazione contenuta in Corte Cost. n. 77 cit. (punto 15) richiama l'interpretazione autentica, il *jus superveniens* specie se retroattivo ed anche eurounitario, pronunce della stessa corte costituzionale o di una corte europea e situazioni di pari gravità ed eccezionalità; esemplificazione che era in parte contenuta nella suriporata pronuncia di legittimità n. 16581/2017 emessa, si badi bene, sotto il regime della legge del 2009.

### 7. Auspicio di un uso *secundum legem* della discrezionalità del giudice.

Si diceva, si é restituito al giudice potere discrezionale in punto. E giustamente, in ossequio ad una tradizione plurisecolare<sup>69</sup> che a mio avviso era meglio rappresentata dalla formula dei "giusti motivi" che il codice del '40 aveva mutuato, a termini invertiti ("motivi giusti"), dall'art. 370 Cod. Proc. Civ. del 1865; una formula meno drastica e più propriamente rispettosa del condivisibile rilievo che "la parte soccombente non ha sempre torto; l'esperienza lo rileva tuttodì"<sup>70</sup>. L'opzione del legislatore attuale, però, é stata un'altra e, lo ha detto il giudice delle leggi, é costituzionalmente corretta. Va pertanto rispettata. E a questo proposito é utile ritornare alle accennate ragioni che hanno portato alle modifiche del testo originario per riflettere su come la a mio avviso sbagliata forzatura interpretativa o applicativa della compensazione delle spese da parte dei giudici - e in ciò i giudici del lavoro sono stati in prima fila: non a caso la questione di costituzionalità dell'art. 13, comma 1 cit. è stata sollevata in due controversie di lavoro - alla fine si sia risolta in un'altra forzatura, ugualmente sbagliata<sup>71</sup>. In proposito saggio era stato il suggerimento di una utilizzazione della compensazione limitata a casi particolari ed eccezionali onde non fratturare la regola della soccombenza<sup>72</sup>. È così: le forzature interpretative o applicative alla fine, quando le condizioni politiche e (oppure o) economiche mutano, possono portare ad una reazione inappropriata<sup>73</sup>, e per questo penso si debba loro preferire anche dal punto di visto *politico* una posizione più equilibrata.

È un po' lo stesso di quanto é accaduto in materia di licenziamenti soggetti alla c.d. tutela reale. Una maggiore aderenza al testo dell'art. 3 della legge 15 luglio 1966, n. 604, che usa la formula, per il giustificato motivo oggettivo di licenziamento - é questo che ha creato maggiori tensioni - delle "ragioni inerenti all'attività produttiva, all'organizzazione del lavoro e al regolare funzionamento di essa", piuttosto che dare della formula un'interpretazione in termini di *extrema ratio*,

<sup>68</sup> Corte Cost. n. 77 cit. considera, al punto 18, il caso in cui un lavoratore, "per la tutela di suoi diritti, debba talora promuovere un giudizio senza poter conoscere elementi di fatto, rilevanti e decisivi, che sono nella disponibilità del solo datore di lavoro (cosiddetto contenzioso a controprova)", per affermare che "costituisce elemento valutabile dal giudice della controversia al fine di riscontrare, o no, una situazione di *assoluta incertezza* in ordine a questioni di fatto in ipotesi riconducibili alle «gravi ed eccezionali ragioni» che consentono al giudice la compensazione delle spese di lite (il corsivo é mio). Sul punto cfr. R. SANLORENZO, op. cit., pag. 6; F. SCARPELLI, M. GIACONI, op. cit., pag. 21.

<sup>69</sup> Cfr. G. SCARSELLI, *Sulla necessità di ritornare ecc.*, op. cit., coll. 341 e segg.; R. METAFORA, op. cit., pagg. 195 e segg.

<sup>70</sup> Cfr. L. MORTARA, *Commentario al codice di procedura civile*, Milano, 1923, IV, 137, ripreso da G. SCARSELLI, *Sulla necessità di ritornare ecc.*, op. cit., col. 342; cfr. altresì F. CIPRIANI, op. cit., pag. 232, in critica alla su menzionata tesi di Chioevenda.

<sup>71</sup> Cfr. G. SCARSELLI, *Sulla necessità di ritornare ecc.*, op. cit., coll. 341 e segg.

<sup>72</sup> Cfr. G. SCARSELLI, *Le spese giudiziali civili*, op. cit., pag. 313.

<sup>73</sup> Reazione estremistica", mi sono permesso di qualificare la modifica introdotta dall' art. 13 del decreto legge n. 134/2014 cit.: L. de ANGELIS, *Sguardo su effettività dei diritti ecc.*, op. cit., pag. 88.

non avrebbe forse evitato la riforma dell'art. 18 dello Statuto dei lavoratori, che, con la previsione della reintegrazione, altro non fa che affermare la regola generale del risarcimento in forma specifica<sup>74</sup>?

### 8. Diminuzione del contenzioso del lavoro e della previdenza e assistenza e ragioni.

Come emerge dalle statistiche del Ministero della Giustizia<sup>75</sup>, dal 2014 al 2017 le sopravvenienze nazionali delle controversie di lavoro in primo grado sono diminuite approssimativamente del 16%, mentre quelle di previdenza e assistenza sono aumentate quasi del 6%; in appello le prime sono diminuite circa del 20%, le altre più del 15%. Questo tenendo presenti procedimenti di cognizione ordinaria e procedimenti speciali, ma non i procedimenti ex art. 700 Cod. Proc. Civ. e gli accertamenti tecnici preventivi obbligatori.

Se però si considera come anno di partenza il 2012 la diminuzione al 2017, quanto alle controversie di lavoro di primo grado, supera il 20%, e quanto alle controversie previdenziali e assistenziali il 30%, mentre in appello la diminuzione supera rispettivamente il 24% e il 55%. Naturalmente le percentuali sono diverse tra le varie sedi distrettuali.

Non é arbitrario attribuire la complessiva, considerevole flessione alla crisi economica e all' indebolimento della tutela sostanziale dei lavoratori, a partire dalla forte flessibilizzazione del contratto a termine, fonte di fittissimo contenzioso negli anni precedenti all' introduzione della c.d. "acasualità" ad opera del decreto Poletti (art. 1 del decreto legge 20 marzo 2014, n. 34, convertito nella legge 16 maggio 2014, n. 78). Ma certamente nella suddetta flessione del contenzioso hanno avuto un ruolo significativo l'aumento delle spese giudiziali disposto dai d.m. n. 140/2012 e n. 55/2014 ed il ridimensionamento della gratuità del giudizio, stabilita nel 1973 dall'art. 10 l. n. 533 cit., attuato attraverso il contributo unificato, che ha natura tributaria<sup>76</sup> ed é stato applicato al processo del lavoro dal 2011<sup>77</sup>. E se é vero che é stata prevista un'esenzione per condizioni di reddito dal pagamento di esso, é pur vero che la relativa soglia é piuttosto bassa<sup>78</sup> se si considera che, secondo l'interpretazione ministeriale, bisogna riferirsi ai redditi di ogni componente della famiglia<sup>79</sup>. Da ultimo, quanto alle impugnazioni, anche incidentali, un ruolo significativo ha avuto il raddoppio dello stesso per i casi d' inammissibilità, improcedibilità e rigetto previsto dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 248 che ha aggiunto il comma 1 *quater* all' art. 13 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115. Tutto considerato mi sembra modesta l'incidenza sulla flessione stessa della nuova disciplina della compensazione e del relativo atteggiamento della giurisprudenza.

<sup>74</sup> Sul punto cfr., se vuoi, L. de ANGELIS, *Licenziamento per motivi economici e controllo giudiziario*, in *Lav. Dir.*, 2007, pagg. 465 e segg.

<sup>75</sup> Rintracciabili sul sito [webgiustizia.it](http://webgiustizia.it)

<sup>76</sup> Cfr. Corte Cost. 11 febbraio 20015, n. 73, in *Foro It.*, 2005, I, col. 965, e precedenti; Cass., Sez. Un., 5 maggio 2011, n. 9840, in *Foro It.*, 2012, I, col. 880; M. VACCARI, *Le spese dei processi civili - Questioni giurisprudenziali e indicazioni operative*, Milano, 2017, pag. 10.

<sup>77</sup> Art. 37, comma 6 del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, che ha introdotto nel testo unico delle spese di giustizia il comma 1 *bis* dell'art. 9.

<sup>78</sup> Aveni un reddito (ad oggi € 34.585,23) inferiore a una somma corrispondente a tre volte quella individuata per il patrocinio gratuito a carico dello Stato (11.528,41).

<sup>79</sup> Circolare 11 maggio 2012, n. 10 del Ministero della Giustizia, in

[https://www.giustizia.it/giustizia/it/mg\\_1\\_8\\_1.wp?facetNode\\_1=1\\_1\(2012\)&facetNode\\_3=1\\_1\(201205\)&facetNode\\_2=0\\_10&previousPage=mg\\_1\\_8&contentId=SDC763490](https://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_1_8_1.wp?facetNode_1=1_1(2012)&facetNode_3=1_1(201205)&facetNode_2=0_10&previousPage=mg_1_8&contentId=SDC763490).

## 9. Preoccupazioni, solo in piccola parte condivise, per i riflessi sulla garanzia dell'effettività della tutela giurisdizionale.

Parte della dottrina ha espresso preoccupazioni, accompagnate da invito alla cautela, circa misure deflative operanti sul piano della domanda, per la garanzia costituzionale ed eurounitaria dell'effettività della tutela giurisdizionale e sugli stessi riflessi sui diritti sostanziali dei lavoratori, con considerazione particolare al profilo delle spese<sup>80</sup>. E preoccupazioni sono state espresse in sede sindacale, accompagnate da una proposta di legge d'iniziativa popolare che, per quanto qui interessa, contempla una disciplina della compensazione delle spese di favore per i lavoratori in caso di soccombenza e una peculiare deducibilità fiscale delle spese affrontate dal lavoratore per la tutela dei propri diritti, anche a mezzo del datore di lavoro<sup>81</sup>.

Se con riguardo alla compensazione delle spese la mia condivisione<sup>82</sup> all'evoluzione normativa come letta e corretta dalla Corte Costituzionale emerge dalla esposizione precedente, alla eccessiva grandezza dei parametri individuati dai decreti ministeriali sopra richiamati (nonostante i minori importi indicati per le controversie di lavoro e di previdenza) sembra potersi ovviare attraverso l'applicazione dell'art. 4 del d.m. n. 55 cit. laddove consente<sup>83</sup> sensibili riduzioni anche in ragione di *condizioni soggettive*, e senza dimenticare che si tratta appunto di parametri dai quali il giudice può motivatamente discostarsi<sup>84</sup>. E così ritengo che contribuisca ad una meditata ponderazione della situazione, utile a fini antinflattivi del servizio pubblico<sup>85</sup>, la previsione di un contributo allo Stato per l'introduzione di una controversia<sup>86</sup>; ciò da un lato se si considera che l'entità del contributo appare ragionevole<sup>87</sup> e da un altro lato se, in aderenza al testo dell'art. 9, comma 1 *bis* cit. e al principio di capacità contributiva quale letto dalla Corte Costituzionale<sup>88</sup>, si

<sup>80</sup> Cfr., tra gli altri, M. DE LUCA, *Processo del lavoro e deflazione del contenzioso*, in *Labor*, 2016, pagg. 61 e segg., anche in AA. VV., *Lavoro ed esigenze dell'impresa ecc.*, cit., pagg. 343 e segg. (da ora le citazioni verranno fatte dalla rivista).

<sup>81</sup> V. art. 94, della *Carta dei diritti universali del lavoro Nuovo statuto di tutte le lavoratrici e di tutti i lavoratori* della Cgil, in *Riv. Giur. Lav.*, 2016, I, pagg. 233 e segg., in specie pagg. 244-245. In punto cfr. V. ANGIOLINI, U. CARABELLI, *Le ragioni (di un nuovo statuto) dei diritti dei lavoratori*, in *Riv. Giur. Lav.*, 2017, I, pag. 231.

<sup>82</sup> Conf. G. MELIADO', op. cit., pag. 367.

<sup>83</sup> Ciò non è invece previsto dall'art. 4 del d.m. n. 140/2012.

<sup>84</sup> Cfr. Cass. pen., 26 marzo 2014, n. 14335, ined., a quel che consta; M. VACCARI, op. cit., pag. 283.

<sup>85</sup> Conf. G. MELIADO', op. loc. ult. cit.

<sup>86</sup> Secondo CGUE, 16 ottobre 2015, Sez. V, causa C-61/14, in *Foro It.*, 2015, IV, col. 522, l'art. 1 della direttiva 89/665/Cee del consiglio, 21 dicembre 1989, che coordina le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative relative all'applicazione delle procedure di ricorso in materia di aggiudicazione degli appalti pubblici di forniture e di lavori, come modificata dalla direttiva 2007/66/Ce del parlamento europeo e del consiglio, dell'11 dicembre 2007, nonché i principi di equivalenza e di effettività devono essere interpretati nel senso che essi non ostano a una normativa nazionale che impone il versamento di tributi giudiziari, come il contributo unificato oggetto del procedimento principale, all'atto di proposizione di un ricorso in materia di appalti pubblici dinanzi ai giudici amministrativi. Per una posizione critica circa il superamento della gratuità del giudizio attraverso l'introduzione del contributo unificato cfr. R. ROMEI, op. cit., pagg. 83 e segg.

<sup>87</sup> Attualmente, in primo grado € 43 per le cause previdenziali e assistenziali, metà di quello dovuto per le controversie civili parametrato al valore per quelle di lavoro (da € 21,50 a € 843 per cause di valore superiore a € 520.000), in appello € 86 per le prime e sempre metà di quelle dovuto per le controversie civili parametrato al valore per le seconde (da € 32,25 fino a 1264,5 per cause di valore superiore a € 520.000), in cassazione per tutte da € 43 ad € 1.686 ancora per le cause di quest'ultimo valore. Se il difensore non indica il proprio indirizzo di posta elettronica certificata e il proprio numero di fax, e se omette di indicare il codice fiscale nell'atto introduttivo del giudizio, il contributo unificato è aumentato della metà.

<sup>88</sup> Corte Cost. 15 luglio 1976, n. 179, in *Foro It.*, 1976, I, col. 2529, con nota di M.A. SALVETTI GRIPPA, *Cumulo dei redditi e Costituzione*

condividano le critiche<sup>89</sup> alla citata, discutibile interpretazione del Ministero della Giustizia per la quale il parametro di riferimento per l' esenzione é il reddito familiare.

Diversamente, il raddoppio, automatico e *senza distinguo*<sup>90</sup>, si badi bene, nei casi su visti, a mio avviso supera i confini della ragionevolezza e si pone in tensione con gli artt. 24 e 3, comma 1, Cost.<sup>91</sup>, facendo altresì perdere credibilità e consenso alla misura rendendola odiosa e aggravando l'ostilità anche verso una deflazione *buona*<sup>92</sup>. Riveste infatti i connotati della sanzione<sup>93</sup>, anch' essa di natura tributaria, ma per un comportamento di esercizio di un diritto, sganciato, nella previsione di legge, da colpa o abuso e collegato al semplice fatto della soccombenza, in rito o nel merito<sup>94</sup>.

E questo quando già l'art. 96, comma 3, Cod. Proc. Civ.<sup>95</sup>, contiene una forma di sanzione<sup>96</sup>, questa volta civile e processuale, che passa però attraverso il potere discrezionale del giudice e che secondo la lettura che mi sembra preferibile è collegata ad una fattispecie di abuso del processo<sup>97</sup>.

Ritornando al raddoppio del contributo, preme sottolineare il passo in cui Corte Cost. n. 77/2018, non investita del dubbio di costituzionalità prima prospettato, riconosce alla discrezionalità legislativa il potere di rimodulare "in termini di minor rigore o finanche di esonero, il previsto raddoppio di tale contributo in caso di rigetto integrale, o di inammissibilità, o di improcedibilità dell'impugnazione".

<sup>89</sup> Per le quali cfr. N. SARTORI, op. cit., pagg. 71 e segg.

<sup>90</sup> Tra gli altri A. TEDOLDI, *L' appello civile*, Torino, 2116, pag. 577.

<sup>91</sup> È il caso di sottolineare come la Corte Costituzionale non si sia pronunciata in punto, avendo dichiarato l'infondatezza della diversa questione di legittimità costituzionale dell'art. 13, 1° comma *quater*, nella parte in cui prevede il diverso trattamento tra il caso previsto dall'art. 348, comma 1, Cod. Proc. Civ. e quelli di cui agli artt. 181 e 309 Cod. Proc. Civ., sollevata in riferimento all'art. 3 Cost. (Corte Cost., 30 maggio 2016, n. 120, in *Foro It.*, 2016, I, col. 2280), e avendo in altre due occasioni dichiarato l'inammissibilità della questione.

<sup>92</sup> Secondo la fortunata terminologia di S. CHIARLONI, *La domanda di giustizia: deflazione e/o risposte differenziate?*, in *Riv. Trim. Dir. Proc. Civ.*, 1988, pag. 754; altresì M. DE LUCA, op. cit., pagg. 65 e segg.

<sup>93</sup> Cfr., ad es. A. TEDOLDI, op. loc. cit. Sulla definizione del concetto di sanzione processuale cfr. da ult. A. D. DE SANTIS, op. cit., 129 e segg.

<sup>94</sup> Cfr. Cass. 24 settembre 2015, n. 18904, in *Riv. Dir. Proc.*, 2016, pag. 1361, con nota di G. MARMIROLI, *In tema di contributo unificato aggiuntivo: una fattispecie complessa*, secondo cui il giudice dell'impugnazione è vincolato, pronunciando il provvedimento che la definisce, a dare atto - senza ulteriori valutazioni decisionali - dei presupposti (rigetto integrale ovvero inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione) per il versamento, da parte dell'impugnante soccombente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione da lui proposta, il quale risulta pertanto dovuto anche in caso di inammissibilità sopravvenuta per sopravvenuto difetto di interesse, e non è inoltre collegato alla condanna alle spese, ma al fatto oggettivo del rigetto integrale o della definizione in rito, negativa per l'impugnante, del gravame. In dottrina cfr., da ult., A.D. DE SANTIS, op. cit., 318 e segg., che, pagg. 313 e segg., tratta anche di altre sanzioni pecuniarie collegate all' infondatezza o inammissibilità di domanda, istanza, infruttuosità dell'espropriazione forzata e irrisorietà della pretesa.

<sup>95</sup> Ritenuto costituzionalmente legittimo da Corte Cost. 23 giugno 2016, n. 152, tra le altre riviste in *Riv. Dir. Proc.*, 2017, pag. 498, con nota di F. GHIRGA, *Sulla «ragionevolezza» dell'art. 96, comma 3°, c.p.c.*

<sup>96</sup> Riconosciuta anche da Corte Cost. n. 152/2017, cit.

<sup>97</sup> Mi permetto di rinviare a L. de ANGELIS, *La misura prevista dall' art. 96, comma 3, Cod. Proc. Civ. e l'abuso del processo*, nota a Trib. Brescia 24 marzo 2016, in *Argom. Dir. Lav.*, 2016, pagg. 625 e segg., anche riferimenti in nota, in particolare in quelle 10-16, cui *adde* F. GHIRGA, op. cit., pagg. 501 e segg., e, da ult., A.D. DE SANTIS, op. cit., pagg. 249 e segg. A tale mio scritto, pagg. 632 e segg., rinvio anche per il richiamo ad una iniziativa legislativa in argomento.